
ORDINANZA MUNICIPALE

sulle tasse di naturalizzazione

(del 14.03.06)

Il **Municipio di Minusio**, richiamati gli articoli 12 e 20 del Regolamento di applicazione della Legge sulla cittadinanza e sull'attinenza comunale (RLCCit)

ORDINA :

art. 1

La presente Ordinanza regola il calcolo delle tasse di naturalizzazione ed il rimborso spese dovuti dal candidato al Comune secondo il principio della copertura dei costi.

art. 2

Le tasse ordinarie per la procedura ordinaria, agevolata e confederati comprendono l'importo normale e il rimborso delle spese vive: nel fissare la somma entro i limiti stabiliti dalla presente tariffa, si avrà riguardo in ogni singolo caso al tempo ed alla diligenza impiegati, alla complessità, alla competenza professionale ed alla responsabilità del personale incaricato.

art. 3

La tassa viene calcolata in base al dispendio orario ritenuto, di regola, un minimo di fr. 100.00 all'ora.

Il Comune ha diritto per ogni conferenza con il candidato o nel suo interesse (anche se tenuta per telefono) e per ogni lettera o nel suo interesse, ad una tassa da fr. 20.00 a fr. 50.00.

art. 4

Oltre alla tassa il Comune ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell'interesse o su richiesta del naturalizzando o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi e ad uffici pubblici, le spese di traduzione e le spese vive (posta, telefono, ecc.).

Inoltre il Comune ha diritto al rimborso degli importi seguenti:

- fr. 100.00 per la formazione e archiviazione dell'incarto
- fr. 5.00 per ogni pagina originale, compresa la copia per l'incarto
- fr. 1.00 per ogni fotocopia (formato A4)
- fr. 2.00 per ogni fotocopia (formato A3)
- fr. 400.00 per persona per la tenuta dell'esame d'idoneità
- fr. 300.00 per l'eventuale ripetizione dell'esame d'idoneità
- fr. 60.00 per persona per l'esame commissionale (Legislativo).

art. 5

La tassa è riscossa indipendentemente dall'esito della procedura e deve essere pagata prima della presentazione del messaggio al Consiglio comunale.

art. 6

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 267.a)

IL MUNICIPIO

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15.03.06 e il 30.03.06